



NOTA SULLE MISURE PRINCIPALI PER COMUNI E CITTA' METROPOLITANE CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse di Comuni e Città metropolitane in ordine di articolato contenute nella legge di bilancio 2024 comprensive delle modifiche apportate durante l'esame in commissione bilancio Senato in prima lettura.

Sommario

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (Art. 1, co. 2-6)	3
Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (Art. 1, co. 14).....	3
Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 (Art. 1, co. 27-29)	3
Misure in materia di imposte (Art. 1, co. 44-45).....	3
Aliquota contratti locazione breve (Art. 1, co. 63)	4
Proroga semplificazioni per affidamento progettazione (Art. 1, co. 70)	4
Norma interpretativa esenzione IMU enti non commerciali (Art.1 co. 71).....	4
Proroga per delibere aliquote IMU (Art. 1, co. 72-74).....	5
Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, co. 177).....	6
Misure in materia di congedi parentali (Art. 1, co. 179).....	6
Misure per rafforzare la prevenzione della violenza sulle donne (Art. 1, co. 187-191).....	6
Monitoraggio per attuazione LEPS (Art. 1, co. 198)	6
Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 1, co. 210-216).....	7
Fondo disabilità (Art. 1, co. 211).....	8
Misure in favore delle imprese (Art. 1, co. 253-254)	8
Fondo disagio abitativo (Art. 1, co. 282-284).....	8

Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (Art. 1, co. 302)	9
Bando periferie (Art. 1, co. 303).....	9
Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 1, co. 304).....	10
Misure in materia di immigrazione (Art. 1, co. 361)	10
Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (Art. 1, co. 389).....	10
Stato emergenza ucraina e permessi di soggiorno (Art. 1, co. 390-396)	11
Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario (Art.1, co. 464 - 469)	11
Contributo ai Patti con i Comuni (Art.1, co. 470-474).....	11
Stabilizzazione personale comuni capoluogo sedi di città metropolitane in disavanzo finanziario (Art. 1, co. 475-476)	12
Semplificazione gestione finanziaria PNRR (Art. 1, co. 479).....	12
Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario (Art. 1, co. 480-483)	13
Progettazione enti locali (Art. 1, co. 485)	13
Interventi per il Giubileo (Art. 1, co. 488-493).....	13
Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (Art. 1, co. 494-501)	14
Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (Art. 1, co. 502-503)	15
Nuove modalità di regolazione finale delle risorse Covid 2020-2022 (Art. 1, co. 506-510) Integrare commento comma 508-510 ex 4-quater 4-sexies art. 85	16
Revisione della spesa (Art. 1, co. 533-535)	17
Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale (Art. 1, co. 551-553)	18
Esenzione IMU Comune di Umbertide (Art.1, co.560)	18

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (Art. 1, co. 2-6)

Le norme incrementano di 600 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) non superiore a 15.000 euro. Si ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, ha esteso l'ambito di operatività del suddetto fondo all'acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Infine, si incrementa di 50 milioni di euro, per l'anno 2024, la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico (Art. 1, co. 14)

La norma riconosce per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. A tal fine autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, disponendo il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2024.

Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024 (Art. 1, co. 27-29)

La norma dispone l'integrazione delle risorse destinate a coprire gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale pubblico del triennio 2022-2024, inizialmente alimentate con il comma 609 della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021). Tale integrazione ammonta, per le amministrazioni centrali dello Stato, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per gli Enti locali è previsto che gli oneri per il prossimo rinnovo contrattuale sono a carico dei propri bilanci, e che i relativi incrementi a decorrere dal 2024 sono determinati sulla base dei medesimi criteri previsti per il personale statale: ciò si traduce in una previsione di incremento che si avvicina, per ciascuna amministrazione, al 5,8% del monte salari del personale in servizio.

E' inoltre previsto un incremento di 6,7 volte del valore annuale dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale misura riguarderà solo il personale che non abbia già percepito il medesimo incremento in unica soluzione con la mensilità di dicembre 2023, in applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 145/2023 (anticipo rinnovo contratti pubblici, misura facoltativa per gli Enti locali).

Misure in materia di imposte (Art. 1, co. 44-45)

Abrogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5% disposta dall'art. 1 c. 72 della Legge di Bilancio 2023 sui prodotti della prima infanzia quali latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari a base di farine), seggiolini auto e pannolini, nonché per tutti i tipi di assorbenti e tamponi per l'igiene intima femminile.

Aliquota contratti locazione breve (Art. 1, co. 63)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, disciplina la fiscalità dei contratti di locazione breve. Si prevede l'aliquota al 26% in caso di opzione per la cedolare secca. L'aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da locazione breve di una unità immobiliare indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Proroga semplificazioni per affidamento progettazione (Art. 1, co. 70)

La norma, presentata dai relatori e approvata in commissione bilancio Senato, proroga le semplificazioni per l'affidamento della progettazione già previste dall'articolo 1, c. 4 del dl 32/2019 eliminando la precedente scadenza al 2023. È adesso previsto che a decorrere dal 2019, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle attività di progettazione. Con decreto del MIT di concerto il MEF da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali sopracitate.

Norma interpretativa esenzione IMU enti non commerciali (Art.1 co. 71)

La disposizione reca una norma interpretativa che interviene sul comma 759 lettera g) della legge 160/2019 (che ha istituito la cd. "nuova IMU"), in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, il comma 1 precisa che tale previsione si interpreta nel senso che:

1. gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
2. gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Si ricorda che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esenzione dall'IMU prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell'ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse. Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito

oggettivo (svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali).

Secondo tale orientamento, l'esenzione si applica al solo caso in cui un bene sia concesso in comodato gratuito, utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, a condizione che tra i due enti – comodante e comodatario – sussista un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima "architettura strutturale" (Cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord. 21-03-2019, n. 8073).

Proroga termini per efficacia delle delibere aliquote IMU (Art. 1, co. 72-74)

La norma prevede al **comma 72** che, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia.

La norma deroga espressamente a:

- l'articolo 15-ter del decreto legge 201/2011 nella parte in cui prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'articolo 1, commi 762 e 767 della legge 160/2019. Il comma 762 precisa che i soggetti passivi IMU effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. [...]. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il comma 767 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Pertanto, dal combinato disposto delle due disposizioni derogate si desume che le deroghe al termine per inserire nel portale federalismo fiscale e per la pubblicazione delle delibere riguardanti le aliquote si applichino all'IMU e alla TARI.

Il **comma 73** chiarisce che l'eventuale differenza positiva tra l'IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 2 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell'articolo 1, comma 762 della legge 160/2019 (entro il 28 ottobre 2023) è

dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Il **comma 74**, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (Art. 1, co. 177)

La norma prevede un sostegno economico (Bonus Asilo nido) di 3.600 euro a favore delle famiglie al cui interno è presente almeno un figlio minore di dieci anni e che presentano un ISEE minorenni fino a 40.000 euro.

Misure in materia di congedi parentali (Art. 1, co. 179)

Per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.

Misure per rafforzare la prevenzione della violenza sulle donne (Art. 1, co. 187-191)

La norma modificata e integrata durante l'esame **in commissione bilancio Senato** prevede che il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza sia incrementato di 6 milioni annui a decorrere dal 2024. Le risorse sono ripartite tra le Regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Inoltre, per rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Inoltre, il Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza viene incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Si prevede infine per i datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel triennio 2024-2026.

Monitoraggio per attuazione LEPS (Art. 1, co. 198)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, prevede che le Regioni monitorino e rendicontino al Ministero del Lavoro gli interventi programmati e realizzati per garantire l'attuazione dei seguenti LEPS:

- a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari,
- b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie,
- c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie,

f) progetti per il “dopo di noi” e per la vita indipendente.

L'erogazione delle risorse per ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse a livello di ATS. Viene inoltre attribuito alle regioni il compito di monitorare il numero e la tipologia di persone assistite nel proprio territorio.

Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità (Art. 1, co. 210-216)

La norma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. con una dotazione di euro 231.807.485 euro annui

A tale fine vengono abrogati i seguenti fondi: «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»; «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»; «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»; «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia».

In particolare, il nuovo fondo servirà per realizzare:

- a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive; c) inclusione lavorativa e sportiva;
- c) turismo accessibile;
- d) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- e) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- f) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- g) iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e inclusione delle persone con disabilità;

Si demanda ad uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f) g), h). Per le finalità di cui alla lettera a), è previsto invece l'emanazione di un decreto previa intesa in sede di Conferenza unificata.

A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

Viene, altresì, incrementato di 85 milioni di euro a decorrere dal 2026 il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel nuovo fondo unico per l'inclusione disabilità confluiscono anche le risorse per potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, servizi attualmente finanziati con un fondo “ad hoc” di 200 mln, in base alla Legge 234/21, commi 179 e 180 ora abrogati con l'art. 40.

Le risorse al momento previste dalla presente norma destano qualche preoccupazione in quanto il fondo è destinato ad un ventaglio ampio di finalità che l'importo messo a disposizione potrebbe non riuscire a soddisfare, in particolare per quanto attiene alle risorse destinate all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Fondo disabilità (Art. 1, co. 211)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, incrementa da circa 231 milioni a 552 milioni le risorse del Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità per il 2024, prevedendo che possano essere finanziate attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia, oltre che in favore degli Special Olympics World Winter Games 2025. Inoltre, inserisce tra le finalità delle attività che possono pervenire le risorse del menzionato fondo progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità realizzata da ETS o con il coinvolgimento degli stessi.

Misure in favore delle imprese (Art. 1, co. 253-254)

In particolare, sono di interesse i **commi 1 e 2** della norma (recanti “*Finanziamento dei contratti di sviluppo*”) che sono volti a garantire, attraverso un adeguato finanziamento, il **soddisfacimento delle richieste già in essere** al fine di consentire la continuità operativa dello strumento agevolativo. La misura è di interesse dal momento che i Contratti di sviluppo sono stati, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (tra cui M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla **filiera del trasporto pubblico su gomma** e M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle **rinnovabili** e alle **batterie**).

Fondo disagio abitativo (Art. 1, co. 282-284)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, istituisce nello stato di previsione del MIT, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

La proposta del Governo prevede che, con decreto interministeriale del MIT, di concerto con il MEF e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

- contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui ancora non è stata nemmeno costituita la “Cabina di Regia”;
- destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute;
- realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato.

La norma prevede quindi di finanziare la trasformazione e l'adeguamento degli immobili pubblici inutilizzati secondo un programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico che è stato previsto dall'articolo 28-quinquies, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, il 10 agosto 2023, con la legge n°112. Si tratta di un programma che deve essere elaborato ed adottato da una “cabina di Regia” istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

che la presiede e a cui partecipano tutti i Ministeri, un rappresentante dell’Agenzia del Demanio e della Conferenza Unificata, che ha come finalità l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, eccetto quello della Difesa. Come già accennato un processo complesso che non è stato nemmeno avviato con la nomina della “cabina di regia”.

Il decreto del MIT sopracitato, che deve essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e sulla base di un programma pluriennale di valorizzazione e dismissione che verosimilmente richiederà tempi non brevi, individua altresì per ciascuna delle sopracitate linee di attività:

1. le **modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale**, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;
2. i **criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività** di cui sopra;
3. i **criteri per la selezione dei progetti presentati** da realizzarsi prioritariamente nelle città capoluogo di Provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di Regioni.

Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (Art. 1, co. 302)

La norma, **approvata in commissione bilancio Senato** istituisce un fondo presso il MIT con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori. Con decreto del MIT di concerto con il MEF entro 30 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Bando periferie (Art. 1, co. 303)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, modifica l’articolo 1 della legge 145/2018, commi 913 e 914, prevedendo che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione (ribassi d’asta e economie di gara) o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all’art. 1 commi da 974 a 978 L. 208/2015 (**cd Bando Periferie**) possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originari quadri economici dei progetti ammessi al finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40% del finanziamento concesso, nonché per nuovi bandi aventi le medesime finalità. Le attività ammesse al finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027.

Inoltre, la norma inserendo il comma 913 bis alla legge 145/2018, proroga al 31 dicembre 2026 il termine di fine lavori per i progetti - inseriti nel succitato Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana di CM e province - che interessano immobili di interesse storico e artistico o immobili trasferiti agli enti locali. Conseguentemente, dispone altresì che il termine per la stipula delle convenzioni del suddetto Programma avvenga nei limiti dei tempi di attuazione del Programma stesso e delle economie di progetto maturate.

Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Art. 1, co. 304)

La norma è finalizzata a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prorogando al 2024 il meccanismo previsto dall'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in L. 91/2022 - da attuare tramite un decreto del MIT - **relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024** (in luogo del precedente riferimento al 31.12.2023).

E', quindi, prevista l'adozione di un nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ulteriore rispetto a quello emanato con riferimento al 2023 - da adottare entro il 31 gennaio 2024, per definire le nuove modalità di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche ed i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto, relativamente agli stati di avanzamento concernenti **le lavorazioni nel succitato periodo gennaio 2023-dicembre 2024**.

La richiamata proroga al 31 dicembre 2024 è estesa anche agli **accordi quadro**, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle **concessioni di lavori** in cui è parte una pubblica amministrazione, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023 - che non hanno avuto accesso al FOI - relativamente alle **lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024**. Inoltre, possono accedere al fondo, fino al 31 dicembre 2024, **gli accordi quadro di lavori** - con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021 - **già in esecuzione alla data del 17 agosto 2023** (entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022) per le lavorazioni eseguite e contabilizzate **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024**.

La norma, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche a 700 milioni per l'anno 2024 (prima erano 500 mln) e, per l'anno 2025 vengono stanziati 100 milioni di euro.

Misure in materia di immigrazione (Art. 1, co. 361)

La norma prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 per far fronte a misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati. I criteri e le modalità di riparto delle risorse sono individuati mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali.

Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (Art. 1, co. 389)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa pari a 274 milioni di euro per l'anno 2024 per il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione

ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Per il 2023, per la stessa finalità, erano stati stanziati 180 milioni di euro (art. 21, comma 9, del d.l. 145/2023)

Stato emergenza ucraina e permessi di soggiorno (Art. 1, co. 390-396)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, proroga lo stato di emergenza a sostegno della popolazione ucraina fino al 31 dicembre 2024.

Autorizza una ulteriore spesa per 40 milioni di euro a favore dei comuni per i servizi sociali offerti alle persone provenienti dall'Ucraina con un permesso di protezione temporanea. Proroga lo stato di emergenza per l'intervento all'estero, conseguente alla crisi ucraina, al 31 dicembre 2024. Rifornisce di 26 milioni per l'anno 2024 il Fondo per le emergenze nazionali. Prevede altresì la ripartizione e la rimodulazione delle risorse relative alle seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024, tramite ordinanza della protezione civile:

- Forme di accoglienza diffusa da attuare mediante Comuni ed enti del Terzo settore per i rifugiati ucraini;
- Sostegno ai rifugiati Ucraini che abbiano trovato autonoma sistemazione;

Viene estesa al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai rifugiati ucraini e stabilisce che questi ultimi possano essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

Infine, la norma riduce di 26 milioni nel 2024 il Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario (Art.1, co. 464 - 469)

La norma è volta a favorire gli **investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario** per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la **messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico**, anche con la finalità di **ridurre l'inquinamento ambientale**, per la rigenerazione urbana e la **riconversione energetica verso fonti rinnovabili**, nel limite complessivo di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028**. Il contributo spettante a ciascuna regione, indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Contributo ai Patti con i Comuni (Art.1, co. 470-474)

La norma assegna ai Comuni capoluogo che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un fondo con dotazione annua di 50 milioni di euro per 10 anni (dal 2024 al 2033). Tali accordi sono stipulati tra Governo e Comuni capoluogo di provincia con disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, o con Comuni sede di città metropolitana con un debito pro-capite superiore ad 1.000 euro, che non abbiano già in corso l'analoga procedura di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022.

Nell'ambito di ciascun accordo è previsto un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale con misure e cronoprogrammi definiti. (Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e comuni capoluoghi di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022).

La norma coinvolge i sette capoluoghi di provincia e i due capoluoghi di città metropolitana che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere il patto di cui alle norme sopra citate.

Il contributo è vincolato “prioritariamente” al ripiano della quota annuale del disavanzo e in via residuale alla copertura degli oneri di rimborso delle quote capitali dei debiti. Il riparto è effettuato, entro il 31 marzo 2024, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, da inviare entro il 31 gennaio 2024, a firma del legale rappresentante dell’ente.

Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa. Le somme non assegnate per eventuali eccedenze sono ripartite con il medesimo criterio tra i restanti Comuni.

La norma, infine, a partire dal 2025, condiziona l’erogazione del contributo all’esito delle verifiche della COSFEL di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La norma pone rimedio ad una disparità, più volte segnalata dall’ANCI, tra il trattamento e i capoluoghi di provincia e quello riservato alle città maggiori, i cui percorsi di risanamento sono stati fin dal 2022 assistiti da una contribuzione statale. Purtroppo, non si prevede la riapertura dei termini per aderire al patto per il risanamento per i capoluoghi che non hanno a suo tempo intrapreso da diversi altri capoluoghi di provincia, anche in considerazione dell’assenza di contribuzione.

Stabilizzazione personale comuni capoluogo sedi di città metropolitane in disavanzo finanziario (Art. 1, co. 475-476)

La norma approvata in commissione bilancio Senato è volta a consentire la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall’articolo 1, comma 567, della legge n. 234/2021, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo per il potenziamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio. I comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019.

Semplificazione gestione finanziaria PNRR (Art. 1, co. 479)

La norma, approvata in commissione bilancio Senato, modifica l’articolo 5, c. 7 del dl 13/2023 inserendo disposizioni circa la **semplificazione della gestione finanziaria delle risorse del PNRR** per beneficiari e amministrazioni pubbliche titolari delle misure. Infatti, estende la non applicazione dell’obbligo di indicazione del CUP alle fatture emesse – relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili (previsto al comma 6 dell’art. 5 del dl 13/2023 - da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché alle fatture emesse precedentemente alla corretta attribuzione del CUP nell’ambito delle procedure di assegnazione degli incentivi che ammettono spese effettuare anteriormente all’atto di concessione.

In tali casi le amministrazioni titolari forniscono indicazioni ai beneficiari affinché dimostrino, anche attraverso specifici identificativi, la correlazione tra la spesa sostenuta e progetto finanziato.

Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario (Art. 1, co. 480-483)

La norma prevede l'assegnazione, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, di un contributo di 10 milioni di euro ai Comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei Comuni beneficiari. Detto contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

I Comuni capoluogo di città metropolitana possono incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF di 0,4 punti percentuali e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero.

I Comuni in questione possono proporre ai propri creditori la definizione transattiva del credito e possono ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dall'Organismo straordinario di liquidazione (OSL) nel corso del dissesto. La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.

Sulla base dei dati disponibili, la norma in questione coinvolge il solo Comune di Catania, che viene così di fatto ricompreso nel percorso di risanamento di cui ai commi 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022, che ha coinvolto 4 grandi città.

Progettazione enti locali (Art. 1, co. 485)

La norma modifica l'articolo 51 della legge 160/2019 inerente la progettazione degli enti locali. In coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023), è stato eliminato il richiamo alla progettazione "definitiva ed esecutiva" favorendo così la spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Interventi per il Giubileo (Art. 1, co. 488-493)

La norma istituisce nello Stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; è altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Tale fondo è destinato alla pianificazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, anche con riferimento alle relative risorse umane.

La norma consente altresì a tutti i Comuni che possono istituire l'imposta di soggiorno (Comuni capoluogo di provincia, Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, nonché le unioni di Comuni) **di incrementare, nel limite di 2 euro, l'ammontare dell'imposta** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture

ricettive situate sul proprio territorio. Anche il contributo di soggiorno in vigore presso i Comuni di Roma Capitale e Venezia può essere incrementato della stessa misura di 2 euro oltre l'attuale limite massimo che in questi casi è di 10 euro. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025.

La norma reca inoltre, quale **disposizione a regime, un'esplicita inclusione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti tra i servizi finanziabili con il gettito** dell'imposta e del contributo di soggiorno.

Rimodulazione Fondo di solidarietà comunale e istituzione del Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (Art. 1, co. 494-501)

Le norme hanno la finalità di recepire le **prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023**, che aveva eccepito l'illegittimità della confluenza nel Fondo di solidarietà comunale delle ingenti quote vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi di servizio e dell'applicazione, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stessi, della "sanzione" rappresentata dalla restituzione allo Stato delle somme assegnate.

In ragione della connessione degli obiettivi di servizio con i Livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i servizi sociali comunali, gli asili nido e il trasporto scolastico studenti con disabilità, l'eventuale inerzia dei Comuni beneficiari dovrebbe semmai essere oggetto di interventi mirati al concreto raggiungimento degli obiettivi attraverso l'utilizzo dei fondi, quali l'intervento del potere sostitutivo dello Stato, come prevede (in regime di piena definizione dei LEP) l'art. 120 della Costituzione.

Sulla base di queste premesse, **il comma 495** riduce la dimensione del FSC a decorrere dal 2025 per un ammontare pari alle risorse aggiuntive vincolate di cui ai servizi sopra menzionati, modificando a tal fine le lettere d-*quinquies*) (servizi sociali), d-*sexies*) (asili nido) e d-*octies*) (trasporto studenti con disabilità) dell'art. 1, co 449 della legge 232/2016. Tali risorse sono poi temporaneamente ricollocate nel nuovo **Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi (comma 496)**, esplicitamente finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali e destinato a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (articolo 119, comma quinto, della Costituzione). Viene altresì abolita la disciplina di recupero delle somme non utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi di servizio finora vigente nel quadro del FSC.

Successivamente al raggiungimento dell'ammontare a regime delle assegnazioni vincolate, esse ritornano tra le assegnazioni ordinarie del FSC, considerando raggiunto l'obbligo di assicurare il livello essenziale di prestazione in ciascuno dei servizi incentivati (ved. tabella seguente).

L'operazione avviene ad invarianza di risorse complessive, fatta salva la riduzione di circa 72 milioni di euro derivante dal decreto-legge n. 124/23, (art. 19), che impone al FSC un concorso alla copertura degli oneri per assunzioni negli enti territoriali del Mezzogiorno.

FSC e Fondo equità livello servizi (artt. 83-84 del ddl Bilancio 2024) - in mln. di euro

Anno	Dotazione del FSC (a legislazione 2023)	di cui Potenziamento Servizi sociali	di cui Potenziamento Asili nido	di cui Potenziamento Trasporto scolastico studenti con disabilità	Dotazione del Fondo speciale equità livello servizi	Dotazione FSC ex ddl Bilancio 2024	differenza a - (b + c)
2020	100,0	-	-	-	-	-	-
2021	100,0	215,9	-	-	-	-	-
2022	100,0	298,9	120,0	30,0	-	-	-
2023	7.157,5	351,9	175,0	50,0	-	7.157,5	-
2024	7.476,5	405,9	230,0	80,0	-	7.476,5	-
2025	7.619,5	458,9	300,0	100,0	858,9	6.760,6	-
2026	7.830,5	519,9	450,0	100,0	1.069,9	6.760,6	-
2027	8.569,5	588,9	1.100,0	120,0	1.808,9	6.760,6	-
2028	8.637,5	656,9	1.100,0	120,0	1.876,9	6.760,6	-
2029	8.706,5	725,9	1.100,0	120,0	725,9	7.980,6	-
2030	8.744,5	763,9	1.100,0	120,0	763,9	7.908,6	72,0
2031	8.744,5	763,9	1.100,0	120,0	-	8.672,5	72,0

Nel periodo di funzionamento del Fondo speciale il regime sanzionatorio viene modificato (commi 498-501) con l'attivazione di un potere surrogatorio del Ministero dell'interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, attraverso la nomina del sindaco come commissario. Il recupero delle somme a favore dello Stato non è abolito, ma si limita ai casi in cui il Comune certifichi l'assenza di utenti potenziali del servizio oggetto dell'inutilizzo delle assegnazioni.

*Fatte salve le variazioni indicate, la disciplina di utilizzo e rendicontazione dei tre segmenti confluiti nel Fondo speciale equità livello servizi dei fondi speciali ricalca quella già in vigore. In particolare, i maggiori importi relativi al potenziamento dei **servizi sociali** restano assegnati a tutti i Comuni in proporzione del coefficiente di riparto del fabbisogno standard per la funzione sociale rinnovato dal 2011 con l'obiettivo di ottenere una maggior equivalenza tra enti simili collocati nelle aree del Paese più e meno dotate alla luce dell'istruttoria condotta. Inoltre, viene parimenti incorporata una modifica alla lettera d-quinquies), recata dalla legge di bilancio 2022 (co 734), secondo la quale i fondi in questione dovrebbero assicurare anche il raggiungimento "entro il 2026" una dotazione territoriale di assistenti sociali non inferiore ad un rapporto con la popolazione di 1:6.500. Tale integrazione comporta notevoli problemi di capienza in quanto gli incrementi sono stati determinati senza considerare tale obiettivo, tanto più che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) non ha mai svolto l'istruttoria prevista dalla legge su questo aspetto dei servizi sociali.*

Anche per quanto riguarda i fondi aggiuntivi su asili nido e servizi sociali la norma relativa al nuovo fondo speciale riprende integralmente le previsioni delle attuali rispettive quote del Fondo di solidarietà comunale (lettere d-sexies) e d-octies), co. 449, l. 232/2016.

Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate (Art. 1, co. 502-503)

Le disposizioni in esame istituiscono un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022 di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il Fondo è ripartito, entro il 28 febbraio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022.

La norma recepisce parzialmente una richiesta dell'ANCI, che in realtà puntava alla stabilizzazione a regime del contributo analogo di 50 milioni disposto per il solo 2022, nonché al suo inserimento nel Fondo di solidarietà comunale come quota specifica a sostegno dei piccoli comuni svantaggiati che sono molto spesso penalizzati dai criteri perequativi. Anche in questo caso il contributo è disposto per il solo 2024 e mantiene i criteri forse troppo restrittivi del 2022, in particolare per ciò che riguarda il requisito del reddito medio pro capite (inferiore di almeno 3mila euro rispetto al dato nazionale). Come per il 2022, il contributo dovrebbe beneficiare circa mille piccoli Comuni.

Nuove modalità di regolazione finale delle risorse Covid 2020-2022 (Art. 1, co. 506-510)

La norma, presentata dal governo e approvata in commissione bilancio Senato con una opportuna riformulazione, permetterà di mantenere a beneficio degli enti locali gli effetti della regolazione finale delle risorse straordinarie assegnate nel 2020-21. Oltre 280 milioni di euro derivanti dal conguaglio finale delle certificazioni Covid 19 saranno così assegnati a tutti gli enti locali nell'arco di quattro anni (2024-2027) e contribuiranno a mitigare gli effetti dei tagli previsti tra il 2024 e il 2028 dalla stessa legge di bilancio.

I trasferimenti straordinari disposti a favore dei Comuni nel corso della pandemia da virus Covid-19 hanno raggiunto nel biennio 2020-21 oltre 10 miliardi di euro, una dimensione coerente con le necessità del momento. Le possibilità di spesa delle risorse speciali ricevute sono state estese fino al 31 dicembre 2022, comprendendovi anche le eventuali esigenze di copertura dei maggiori oneri energetici.

La certificazione degli utilizzi di queste risorse ha permesso di elaborare la regolazione finale prevista dalla legge, nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico costituito per la gestione delle assegnazioni straordinarie di sostegno all'emergenza Covid-19. In base alla verifica, le eventuali eccedenze nette (risorse non utilizzate al netto delle risorse dovute per fabbisogno Covid e rincaro dei prezzi energetici) avrebbero dovuto essere acquisite al bilancio dello Stato. La verifica finale delle certificazioni – DM approvato in Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre scorso – ha fatto emergere 432 milioni di euro di eccedenze non utilizzate, relative sia al cd. Fondone sia ai trasferimenti straordinari con specifica destinazione, a fronte di circa 145 milioni di euro necessari per gli enti in deficit che hanno manifestato maggiori fabbisogni da interventi straordinari.

La verifica ha reso necessarie rettifiche di importi anomali, come già accaduto con la certificazione relativa all'anno 2020, che hanno permesso di correggere diversi casi di sottostima evidente delle minori spese, o di sovrastima evidente del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché di mancata individuazione di minori entrate e di maggiori oneri sostenuti nel corso del 2022, con particolare riferimento all'approvvigionamento di energia elettrica e gas. Le correzioni sono state quindi necessarie per garantire un trattamento uniforme delle molteplici e diverse situazioni rappresentate da ciascun ente con la certificazione, derivanti sia da incomprensioni del complesso dispositivo di certificazione sia da diversità nella classificazione in bilancio di spese ed entrate. Si tratta di differenze già riscontrate e in gran parte corrette nel corso della pandemia, anche ai fini del riparto delle assegnazioni straordinarie.

Con la norma approvata viene evitato il ritorno al bilancio dello Stato di somme che potranno così concorrere al sostegno degli equilibri correnti di tutti gli enti locali. La copertura ritenuta necessaria per la sostenibilità finanziaria dell'accordo è stata

individuata in alcune risorse in prevalenza destinate originariamente ad investimenti: l'incremento del fondo progettazione previsto all'articolo 81 del ddl Bilancio, la cui dotazione resta comunque fissata nei 200 milioni annui già stabilmente stanziati; gran parte del fondo per le attività economiche dei comuni fino a 20 mila abitanti, in attesa di risolvere i problemi che ne hanno determinato il sostanziale inutilizzo; una minima parte dei fondi per gli investimenti dei comuni fino a 1000 abitanti, che sulla base di una iniziale proposta emendativa sarebbero stati azzerati per tre anni e che invece restano di dimensioni significative anche nel periodo 2024-27.

L'accordo raggiunto permette quindi di mettere a disposizione di tutti gli enti locali le eccedenze della certificazione, riducendo gli effetti dei tagli per circa il 18% nel periodo 2024-2025 e per circa il 28% nel biennio successivo, sulla base di una regolazione finale delle eccedenze da trasferimenti straordinari orientata alla rigorosa analisi delle certificazioni e alla verifica della sostenibilità dell'intera operazione.

Revisione della spesa (Art. 1, co. 533-535)

Le disposizioni stabiliscono per il quinquennio 2024-2028 un taglio di risorse a carico degli enti locali per 200 milioni annui nel caso dei Comuni e per 50 milioni annui nel caso delle Città metropolitane e delle Province appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Isole.

Il taglio sarà ripartito in proporzione della spesa corrente decurtata del valore della Missione 12 (servizi sociali), sulla base dei dati di rendiconto del 2022 (o, in mancanza, dell'ultimo rendiconto approvato), "tenendo conto" delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi dal taglio gli enti in crisi finanziaria conclamata (dissesto e predissesto) e quelli che hanno sottoscritto gli accordi per il ripiano dei disavanzi di cui al comma 567 e seguenti della legge di bilancio per il 2022 e all'articolo 43, co. 2, del dl n. 50/2022.

La determinazione del taglio sarà stabilita con decreto ministeriale (Interno di concerto con Mef) entro il 31 gennaio 2024, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città. In assenza di intesa il Governo potrà procedere dopo i venti giorni successivi alla proposizione del decreto alla CSC.

Sotto il profilo operativo, il taglio viene trattenuto dal Ministero dell'Interno sulle spettanze del FSC ovvero, in caso di incapienza, con le procedure di cui ai commi 128 e 129 della legge n. 228/2012. Tuttavia, per espressa previsione di legge (co. 10), i Comuni accertano per intero l'ammontare del FSC spettante e iscrivono in spesa l'ammontare del taglio (tra i trasferimenti allo Stato per provvedimenti di revisione della spesa), regolarizzando l'importo con apposito mandato di pagamento a valere sull'entrata.

Rientrano nella legislazione, dopo otto anni, dispositivi di taglio di risorse a carico degli enti territoriali. L'importo annuale del nuovo taglio è provvisoriamente rapportabile allo 0,5% dell'importo complessivo della spesa corrente da rendiconto 2022 ridotta dell'importo della Missione 12, fatte salve le variazioni che potranno derivare dalla necessità di tener conto delle assegnazioni PNRR (aspetto, peraltro, di non chiara interpretazione).

Si deve ricordare che già a legislazione vigente (l. 178/2020) è previsto un taglio di 100 mln. annui sui Comuni e di 50 mln. per le Città metropolitane e le Province (cd. "spending review informatica" per il triennio 2023-25). Per l'annualità 2023 questo taglio è stato abolito, ora i criteri sono stati sostanzialmente uniformati a quelli descritti per l'intervento disposto con la legge di bilancio (dl 132/2023). Resta il fatto che, nel complesso, la riduzione di risorse a carico dei Comuni che si prospetta nel quinquennio 2024-2028 ammonta a 1,2 miliardi di euro.

Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale (Art. 1, co. 551-553)

Le norme, approvate in commissione bilancio Senato, prevedono l'istituzione di due Fondi in conto capitale, di piccola dimensione, nello stato di previsione del MEF.

Il primo con dotazione pari **4.655.172 € annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026** destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.

L'ulteriore Fondo MEF con una dotazione di **4.655.172 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

La ripartizione dei fondi è adottata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, di concerto con il MEF entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Gli interventi di conto capitale oggetto di finanziamento devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (Cup) e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

Esenzione IMU Comune di Umbertide (Art.1, co.560)

Il comma 560, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, prevede una esenzione dell'imposta municipale sugli immobili (IMU) per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023. In particolare, la disposizione in commento applica l'esenzione sopra descritta a condizione che i fabbricati ad uso abitativo siano risultati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. La medesima esenzione si applica per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, qualora tale ricostruzione o agibilità intervenga prima dei 31 dicembre 2024. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 aprile 2024, la definizione per i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione, comunque nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.